



# PARTE SPECIALE C)

## REATI SOCIETARI

Revisione	Data	Verifica	Approvazione	Note
0	16/02/2024	C.d.A.	C.d.A.	Prima emissione

## **INDICE**

<b>C.1. I reati di cui all'art. 25 ter del d.lgs. n. 231/2001.....</b>	<b>3</b>
<b>C.2. Individuazione delle attività “sensibili” e dei soggetti coinvolti .....</b>	<b>7</b>
<b>C.3. Controlli e protocolli aziendali .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1 Principi generali di comportamento .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2 Standard di controllo specifici.....</b>	<b>9</b>
<b>C.4. I flussi informativi .....</b>	<b>11</b>
<b>C.5. I compiti dell'organismo di vigilanza.....</b>	<b>12</b>
<b>C.6 Procedure aziendali.....</b>	<b>12</b>

## C.1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS. N. 231/2001.

La presente parte speciale prende in esame i reati in materia societaria, contemplati dall'art. 25-ter del D.lgs. n. 231/2001 come reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato della Fondazione, qualora commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

I reati societari hanno da sempre trovato la loro collocazione non già nel codice penale, ma in quello civile, poiché la materia delle società è regolata da quest'ultimo corpus normativo. Nello specifico si fa riferimento al Libro V, Titolo XI, del Codice civile, rubricato "*Disposizioni penali in materia di Società e consorzi*" sono disciplinate.

Le norme ivi previste non sono quindi tecnicamente applicabili alle fondazioni, non essendo queste ultime annoverabili tra gli enti destinatari delle disposizioni in questione.

Tuttavia, la Fondazione ha ritenuto ugualmente di predisporre una Parte Speciale avente ad oggetto i c.d. reati societari al preciso fine di dettare a tutti i destinatari del Modello i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite in riferimento a:

- trattamento dati attinenti agli aspetti economici della Fondazione;
- gestione delle operazioni/attività afferenti la rendicontazione;
- trattamento, in generale della documentazione della Fondazione.

Sommariamente, le principali fattispecie rilevanti in materia sono: le false comunicazioni sociali (o falso in bilancio, artt. 2621 e 2622 c.c.), il falso in prospetto (art. 173-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), l'impedito controllo (art. 2625 c.c.), l'indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) l'illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.), le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), l'omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.), l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.), la corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), l'aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

La materia ha subito una recente riforma ad opera della legge 27 maggio 2015 n. 69, con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in vari ambiti, (delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e, per l'appunto, falso in bilancio).

Per quel che interessa nella presente Parte Speciale, giova sottolineare che la legge n. 69/2015, ha modificato l'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e l'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate) ed ha introdotto gli artt. 2621-bis c.c. (fatti di lieve entità) e 2621-ter c.c. (non punibilità per particolare tenuità).

È importante sottolineare che l'art. 12 della legge n. 69/2015 ha modificato anche l'art. 25-ter del Decreto Legislativo n. 231/2001 con particolare riferimento alle sanzioni pecuniarie a carico degli enti in relazione ai reati societari previsti dal codice civile.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

### - False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

Si riporta il testo integrale dell'art. 2621 c.c. nella sua attuale formulazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 69/2015:

*“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti*

*la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

Per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. è prevista a carico dell’Ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Il reato si configura esponendo, all’interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero si ometta l’indicazione, nei medesimi documenti, di fatti materiali rilevanti. I fatti esposti od omessi si considerano rilevanti quando attengono alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, e la comunicazione di essi è prescritta dalla legge, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari. Soggetti attivi di tale ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

**- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Il reato consiste nell’effettuare false attestazioni od occultare informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione. Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto patrimoniale. I soggetti attivi di tale ipotesi di reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

**- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato si configura allorché si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

La condotta può essere integrata mediante l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici. La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

**- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un’attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

**- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)**

Il reato si configura allorché si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

**- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

**- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

**- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

**- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

**- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)**

Si riporta il testo dell'articolo come modificato dalla Legge 3/2019 che, tra le altre cose, ha anche inserito questa fattispecie all'interno del catalogo dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione*

*degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

Per il delitto di corruzione tra privati ex art. 2635, comma 3, c.c. è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001.

#### **- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

*Si procede a querela della persona offesa”.*

Per il delitto di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635-bis c.c. è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231/2001.

#### **- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

#### **- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di Rev. n. 000 del 16.02.2024

strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

#### **- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità pubbliche preposte:

- o attraverso la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- o attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

## **C.2. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ “SENSIBILI” E DEI SOGGETTI COINVOLTI**

Il presente modello organizzativo, nella materia dei reati societari, è stato predisposto attenendosi alle linee guida ed ha comportato quindi un'attività di valutazione del rischio, con individuazione, per ciascuno dei reati sopra indicati, delle attività considerate “sensibili”, ovvero delle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente paragrafo C.1., le attività della Fondazione “sensibili” e le funzioni/unità organizzative in essere presso la Fondazione come previsto nelle procedure in vigore:

- 1) Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere:** riguarda le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività dell'Ente nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione richiesto da disposizioni di legge e degli adempimenti legislativi legati alla tenuta dei registri contabili e dei libri sociali.
- 2) Gestione dei rapporti con il revisore o la società di revisione:** si tratta dei rapporti con il revisore con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questo esercitate in virtù di quanto previsto dalla legge.
- 3) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi della Fondazione:** si tratta delle attività di predisposizione dei documenti necessari per consentire all'Assemblea degli Aderenti di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione.
- 4) Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza:** si tratta delle attività finalizzate alla gestione di tutte le comunicazioni nei confronti delle Autorità di Vigilanza (es. Ministero, Prefetto, Corte dei Conti, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ecc.).

Nell'ambito delle attività "sensibili" i ruoli coinvolti sono:

- Presidente;
- Assemblea di Partecipazione;
- Consiglio di amministrazione;
- Segretario
- Gestore della contabilità della fondazione;
- Gestore dei servizi amministrativi, di rendicontazione e monitoraggio del corso ITS;
- Revisore.

### C.3. CONTROLLI E PROTOCOLLI DELL'ENTE

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti della Fondazione coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fondano sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti dell'Ente una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo della Fondazione, perfezionato sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le LL.GG. Confindustria, nonché le best practice internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo specifici applicati alle singole attività sensibili.

#### C.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- Norme: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate; iv) in ogni momento sia possibile indentificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);
- Evidenza formale dei controlli: i controlli effettuati all'interno di un processo sono adeguatamente formalizzati e documentati riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore, così che si possa, anche

in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare. I documenti con i requisiti di cui sopra sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico;

- Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- Identificazione e responsabilità dell'operazione/processo: la responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione;
- Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure): gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

### C.3.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili sopra individuate:

#### 1) Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere

– **Norme**: devono esistere ed essere diffusi al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra, strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati.

– **Istruzioni di chiusura contabile**: lo standard richiede che siano predisposte e diffuse istruzioni, rivolte alle diverse funzioni interne, che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione responsabile del processo di redazione del bilancio in occasione delle chiusure annuali ed infrannuali, nonché le modalità e la tempistica di trasmissione degli stessi (es. predisposizione del calendario delle chiusure contabili).

– **Modifiche ai dati contabili**: lo standard prescrive che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo con l'autorizzazione della funzione che li ha generati.

– **Tracciabilità**: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico. Lo standard richiede altresì che sia disciplinata la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili.

– **Lettere di attestazione**: lo standard concerne l'emissione da parte del Gestore della contabilità della Fondazione coinvolto nel processo di formazione del bilancio o di altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione attestante la veridicità e completezza delle informazioni fornite.

- **Riunioni tra il Revisore, il Gestore della Contabilità della Fondazione, il Consiglio di amministrazione e l’Organismo di Vigilanza:** lo standard richiede che siano effettuate una o più riunioni, con relativa stesura di verbale, tra il revisore esterno (a cui è affidato l’esercizio del controllo contabile), il Gestore della contabilità della Fondazione, il Consiglio di amministrazione e l’Organismo di Vigilanza – prima delle riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti convocate per l’approvazione del bilancio – che abbiano ad oggetto il progetto di bilancio qualora siano emerse eventuali criticità nello svolgimento delle attività di revisione.
- **Attività di formazione:** devono essere svolte, oltre che in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili, attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili) in favore delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti.
- **Documentazione e fascicolo di bilancio:** lo standard richiede l’esistenza di regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio consuntivo e preventivo e degli altri documenti contabili societari dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione.
- **Ruoli e responsabilità:** lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile (es. redazione ed emissione del bilancio civilistico, consuntivo e preventivo, predisposizione report economico-finanziari infrannuali).
- **Codice Etico:** lo standard richiede che il Codice Etico adottato dalla Fondazione preveda specifiche norme comportamentali per i soggetti coinvolti nelle attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo (a titolo di esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni, ecc.).

## **2) Gestione dei rapporti con il revisore o la società di revisione**

- **Norme:** lo standard richiede l’esistenza di una norma che disciplini le attività del revisore, con particolare riferimento a: i) modalità per la scelta del revisore o della società di revisione e per il conferimento dell’incarico; ii) la gestione e lo svolgimento degli incontri periodici con il revisore o la società di revisione e la società di revisione; iii) trasmissione al revisore o alla società di revisione, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione o dell’Assemblea dei Partecipanti sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge.
- **Riunioni tra gli organi deputati al controllo (revisore/società di revisione), Gestore della contabilità della Fondazione e l’Organismo di Vigilanza:** lo standard concerne l’effettuazione di una o più riunioni tra la società di revisione (qualora alla stessa sia stato affidato l’esercizio del controllo contabile), il Gestore della contabilità della Fondazione e l’Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto la verifica sull’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa degli ITS Academy, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dei vertici della Fondazione e del personale in generale.
- **Segregazione dei compiti:** lo standard richiede che esista segregazione tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da fornire al revisore o alla società di revisione e chi ne autorizza l’invio.

- **Tracciabilità:** lo standard richiede che i principali rapporti con il revisore o la società di revisione debbano essere opportunamente documentati ed archiviati presso gli uffici competenti, così come eventuali richieste di documentazione o rilievi.
- **Ruoli e responsabilità:** lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile (es. raccolta o fornitura delle informazioni da inviare al revisore o alla Società di Revisione, controllo in merito alla correttezza della documentazione/informazioni raccolte).
- **Codice Etico:** lo standard prevede la formalizzazione di direttive/norme comportamentali che sanciscano l’obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti tra il Gestore della contabilità della Fondazione e il revisore o la società di revisione. Inoltre, tali norme devono anche prevedere che il Responsabile della Funzione competente garantisca, nell’ambito della documentazione prodotta dalla propria Funzione, la completezza, l’inerenza e la correttezza della documentazione fornita al revisore o alla società di revisione.

### **3) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi della Fondazione**

- **Documentazione:** lo standard richiede che la documentazione rilevante, l’ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali debbano essere messe agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo ed elettronico). Le riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei Partecipanti devono essere verbalizzate e trascritte sui Libri Sociali. Il processo prevede che tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di controllo debbano avere accesso ai libri sociali secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.
- **Ruoli e responsabilità:** lo standard richiede che siano assegnati ruoli e le responsabilità dei soggetti, sia interni che esterni, coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile.

### **4) Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza**

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all’attività sensibile, si rimanda a quanto previsto all’interno della Parte Speciale A “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, con riferimento alle gestione dei rapporti con i funzionari pubblici nell’ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta la Fondazione (a titolo di esempio: il MISE, la Prefettura, la Corte dei Conti, INAIL, INPS, AdE, ecc.).

## **C.4. I FLUSSI INFORMATIVI**

I soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale C) sono tenuti a comunicare all’ODV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività. In particolare, il Responsabile individuato dalla Fondazione (Gestore della Contabilità), d’intesa con il Consiglio di amministrazione, deve trasmettere all’ODV un report annuale, coincidente con gli adempimenti relativi all’approvazione del bilancio, contenente:

- l’elenco dei conti correnti aperti e chiusi dalla società;
- le situazioni di debito/credito;
- fascicolo di bilancio con relativi allegati;

- le modifiche apportate al bilancio su richiesta dell'Organo Amministrativo e/o del consulente esterno;
- le eventuali deroghe ( motivate) alle procedure previste;
- le operazioni straordinarie societarie (fusioni, scissioni).

Su richiesta dell'ODV, dovrà essere altresì trasmessa al medesimo copia delle delibere del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti aventi ad oggetto le attività a rischio di cui alla presente Parte Speciale C).

## **C.5. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Pur dovendosi intendere qui richiamati in generale i compiti assegnati all'ODV nel documento approvato con delibera del Consiglio di amministrazione denominato "Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza" e fermo restando il potere discrezionale dell'ODV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro:

- a) in ordine al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, è tenuto a:
  - monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
  - esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi lavoratore e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
  - verificare l'effettiva indipendenza del revisore o della società di revisione.
- b) per le altre attività a rischio deve:
  - verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
  - compiere verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, ove configurabili;
  - esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi lavoratore e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

Inoltre, l'ODV è tenuto a:

- verificare il sistema di deleghe in vigore;
- indicare al Consiglio di amministrazione le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla Fondazione, con l'evidenza di opportuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'ODV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari al Consiglio di amministrazione, secondo i termini e le modalità previsti nel documento denominato "*Reporting dell'Organismo di Vigilanza*" approvato dall'Organo Amministrativo.

## **C.6 PROCEDURE AZIENDALI**

Al fine di soddisfare quanto stabilito dalla presente Parte Speciale Fondazione ITS di Recanati ha adottato delle specifiche procedure interne a cui si rinvia:

- procedura pagamenti;

- procedura gestione contabile.